SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 marzo 2009, n. **25**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; *b)* Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all' applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;

b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 5.a) dello Strumento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge e dall'articolo 6.a) dello Strumento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Strumento così come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea e firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato il 9 novembre 1982

1. Così come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003 (d'ora in avanti denominato "l'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria"), i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana riconoscono che, conformemente alle disposizioni del presente Strumento, l'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria si applica in relazione al Trattato bilaterale in vigore tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato il 9 novembre 1982 (d'ora in avanti denominato "il Trattato di Mutua Assistenza del 1982") alle seguenti condizioni:

a) L'Articolo 4 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 18 *bis* dell'Allegato al presente Strumento regola l'identificazione dei conti e delle transazioni finanziari, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

b) L'Articolo 5 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 18 *ter* dell'Allegato al presente Strumento regola la formazione e le attività delle squadre investigative comuni, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

c) L'Articolo 6 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui agli Articoli 7 e 18 *quater* dell'Allegato al presente Strumento regola l'assunzione di testimonianze di persone che si trovano nello Stato Richiesto mediante l'utilizzo di tecniche di video trasmissione tra gli Stati Richiedente e Richiesto, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

d) L'Articolo 7 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 2(3) dell'Allegato al presente Strumento regola l'utilizzo di mezzi veloci di comunicazione, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

e) L'Articolo 8 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 1(1 *bis*) dell'Allegato al presente Strumento regola la fornitura della mutua assistenza alle autorità amministrative interessate, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

f) L'Articolo 9 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 8(3)-(5) dell'Allegato al presente Strumento regola il limite sull'uso delle informazioni o degli elementi di prova forniti allo Stato Richiedente, nonché le condizioni cui è soggetta l'assistenza per motivi legati alla protezione di dati, o il rifiuto di tale assistenza;

2. L'Allegato riflette il testo integrato delle disposizioni del Trattato di Mutua Assistenza del 1982 e dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria applicabile una volta che il presente Strumento entrerà in vigore.

3. Conformemente all'Articolo 12 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, il presente Strumento si applica ai reati commessi prima e dopo della sua entrata in vigore.

4. Il presente Strumento non si applica alle richieste presentate prima della sua entrata in vigore; salvo che, conformemente all'Articolo 12 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, gli Articoli 2(3), 7(e) e 18 *quater* dell'Allegato sono applicabili alle richieste presentate prima di tale entrata in vigore.

5. L'Articolo 18 dell'Allegato si applica in luogo dell'Articolo 18 del Trattato di Mutua Assistenza del 1982, ed il relativo scambio di note diplomatiche tra gli Stati Uniti e l'Italia del 13 novembre 1985.

6 a) Il presente Strumento è soggetto al completamento da parte degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana delle loro rispettive procedure interne applicabili per l'entrata in vigore. Al riguardo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana si scambieranno gli strumenti indicando che tali misure sono state completate. Il presente Strumento entrerà in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria.

b) In caso di estinzione dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, il presente Strumento sarà estinto e si applicherà il Trattato di Mutua Assistenza del 1982. Tuttavia, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana possono concordare di continuare ad applicare alcune o tutte le disposizioni del presente Strumento.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Strumento.

FATTO a Roma, in duplice originale, questo terzo giorno di Maggio 2006 nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
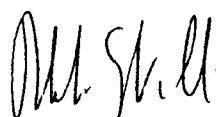
ALLEGATO

TRATTATO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E LA REPUBBLICA ITALIANA DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

ARTICOLO 1
Obbligo di concedere assistenza

1. Le Parti Contraenti, su richiesta ed in conformità con le disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali.

1 bis.
a) L'assistenza giudiziaria è concessa altresì a un'autorità amministrativa nazionale che indaga su una condotta, in conformità degli specifici poteri amministrativi o regolamentari conferitile per procedere a tali indagini, allo scopo di perseguire penalmente detta condotta o di rinviare il caso alle autorità preposte alle indagini o all'azione penale. L'assistenza giudiziaria può essere concessa anche ad altre autorità amministrative nelle medesime circostanze. L'assistenza giudiziaria non è disponibile per materie per le quali l'autorità amministrativa prevede che non si proceda, a seconda dei casi, all'azione penale o al rinvio.

b) Le richieste di assistenza ai sensi del presente paragrafo saranno trasmesse tra le Autorità Centrali designate conformemente all'Articolo 2 del presente Trattato, o tra le altre autorità che le Autorità Centrali concorderanno invece di designare quale canale alternativo di trasmissione.

2. Tale assistenza comprenderà:

a. ricerca di persone;

b. notifica di documenti;

c. produzione di documenti e di atti;

d. esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;

e. escussione di testimoni;

f. trasferimento di persone per rendere testimonianza; e

g. sequestro e confisca di beni.

Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato Richiesto.

3. L'assistenza sarà prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato Richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato Richiesto abbia giurisdizione in casi simili.

4. Il presente Trattato disciplina esclusivamente l'assistenza reciproca in materia penale fra le autorità delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 2
Autorità Centrale

1. Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovrà essere inoltrata dalla Autorità Centrale di ciascuna delle due Parti Contraenti. Le autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.

2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale é il Ministro della Giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'Autorità Centrale é l'Attorney General.

3. Le richieste di assistenza giudiziaria fatte dalle Autorità ai sensi del presente Trattato e le comunicazioni ad esse relative possono essere inoltrate con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, se lo Stato Richiesto la richiede. Lo Stato Richiesto può rispondere alla richiesta con uno di tali mezzi di comunicazione rapida.

ARTICOLO 3
Contenuto della richiesta

1. La richiesta di assistenza deve indicare:

    a. il nome dell'autorità che conduce l'istruttoria o il procedimento penale cui la richiesta si riferisce;

    b. l'oggetto e la natura dell'istruttoria o del procedimento;

    c. una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere; e

    d. il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti.

2. La richiesta dovrà contenere, per quanto possibile e necessario:

    a. le informazioni disponibili sull'identità e sul luogo in cui la persona ricercata può trovarsi;

    b. l'identità e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il collegamento tra detta persona e il procedimento nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

    c. l'identità e il luogo in cui si trova la persona che può fornire prove;

    d. una precisa descrizione del luogo da perquisire e degli oggetti da sequestrare;

    e. una descrizione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata;

    f. un elenco delle domande da porre; e

    g. una descrizione di qualsiasi procedura particolare di esecuzione della richiesta.

3. La richiesta dovrà contenere informazioni relative alle indennità e alle spese cui avrà diritto la persona che é chiamata a comparire nello Stato Richiedente.

4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.

ARTICOLO 4
Esecuzione di una richiesta

1. L'Autorità Centrale dello Stato Richiesto dovrà eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovrà trasmetterla all'autorità competente. I funzionari competenti dello Stato Richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta. L'autorità giudiziaria dello Stato Richiesto rilascerà ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.

2. La richiesta sarà eseguita in conformità con le disposizioni del presente Trattato e con le leggi dello Stato Richiesto. Si dovranno osservare le modalità indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato Richiesto.

ARTICOLO 5
Motivi ostativi all'esecuzione

1. Lo Stato Richiesto può negare assistenza nella misura in cui:

a. la esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello Stato Richiesto;

b. la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico dallo Stato Richiesto; o

c. la richiesta non sia conforme con le disposizioni del presente Trattato .

2. Lo Stato Richiesto, prima di rifiutare l'esecuzione di una richiesta, valuterà se l'assistenza possa essere prestata a determinate condizioni.

3. Qualora l'esecuzione di una richiesta interferisca con una istruttoria o un procedimento in corso nello Stato Richiesto, quest'ultimo può ritardarne l'esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni.

4. Lo Stato Richiesto dovrà immediatamente informare lo Stato Richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.

ARTICOLO 6
Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita

1. Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato Richiesto - a meno che non sia stato convenuto diversamente - dovrà restituire allo Stato Richiedente l'originale della richiesta con tutte le informazioni e le prove ottenute, indicando il luogo e la data dell'esecuzione.

2. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da produrre in esecuzione di una richiesta dovranno essere completi e senza alterazioni. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto dovrà fare tutto il possibile per fornire documenti e atti in originale.

ARTICOLO 7
Spese e traduzioni

Lo Stato Richiesto presterà gratuitamente assistenza allo Stato Richiedente ad eccezione:

a. delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti;

b. degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;

c. di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformità all'articolo 15 ;

d. di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformità all' articolo 16; e

e. le spese correlate con l'istituzione e la fornitura del servizio di video trasmissione conformemente all'Articolo 18 *quater*, salvo diverso accordo tra lo Stato Richiesto e lo Stato Richiedente; altre spese che emergono nel corso della fornitura di assistenza, comprese le spese correlate con il viaggio di partecipanti nello Stato Richiesto, sono sostenute secondo quanto previsto dalle altre disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 8
Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni

1. Se necessario, lo Stato Richiesto potrà esigere che le prove e le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano riservate in conformità con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate come prove in un pubblico procedimento.

2. Se ritenuto necessario, lo Stato Richiedente può chiedere che la domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a sostegno e la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati.

3. Lo Stato Richiedente può utilizzare i mezzi di prova o le informazioni ottenuti dallo Stato Richiesto:

a. ai fini delle sue indagini e procedimenti penali;

b. per la prevenzione di una minaccia immediata e grave per la sua sicurezza pubblica;

c. nei suoi procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi con le indagini o i procedimenti:

i. menzionati alla lettera a) o
ii. per i quali è stata prestata assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 bis del presente Trattato;

d. per qualsiasi altra finalità se le informazioni o i mezzi di prova sono stati resi pubblici nel quadro dei procedimenti per i quali sono stati trasmessi, o in qualsiasi altra situazione di cui alle lettere (a), (b) e (c); e

e. per qualsiasi altra finalità, solo previa autorizzazione dello Stato Richiesto.

4. a. Il presente articolo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato Richiesto di imporre condizioni supplementari in casi determinati, ai sensi del presente Trattato, laddove l'inadempimento di tali condizioni impedisca il soddisfacimento della specifica richiesta di assistenza. Qualora siano state imposte condizioni supplementari conformemente al presente paragrafo, lo Stato Richiesto può esigere che lo Stato Richiedente fornisca precisazioni sull'uso dei mezzi di prova o delle informazioni.

b. Lo Stato Richiesto non può imporre restrizioni generiche, relativamente alle norme giuridiche dello Stato Richiedente in materia di trattamento dei dati personali, quale condizione di cui alla lettera a) per la comunicazione dei mezzi di prova o di informazioni.

5. Qualora lo Stato Richiesto, successivamente alla comunicazione allo Stato Richiedente, venga a conoscenza di circostanze che potrebbero indurlo a prevedere una condizione supplementare in un determinato caso, esso può consultarsi con lo Stato Richiedente per determinare in quale misura i mezzi di prova e le informazioni possano essere protetti.

ARTICOLO 9
Restituzione di documenti, atti e prove

A richiesta, lo Stato Richiedente restituirà il più presto possibile qualsiasi documento, atto o prova ottenuti in esecuzione di una richiesta.

ARTICOLO 10
Ricerca di persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto farà tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste che presumibilmente si trovino nello Stato Richiesto.

ARTICOLO 11
Notifica di documenti

1. Lo Stato Richiesto provvederà alla notifica di qualsiasi documento a tal fine trasmesso dallo Stato Richiedente.

2. La richiesta di notifica di un documento, che richieda la comparizione di una persona davanti ad una autorità nello Stato Richiedente, sarà trasmessa con un ragionevole anticipo rispetto alla data di comparizione prevista.

3. Un documento che richieda tale comparizione sarà notificato trenta giorni prima della data di comparizione prevista, o entro un diverso termine concordato.

4. Lo Stato Richiesto farà pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica in conformità con le proprie leggi.

ARTICOLO 12
Produzione di atti e documenti di uffici statali e di enti pubblici

1. Lo Stato Richiesto fornirà copia degli atti o documenti, accessibili al pubblico, di uffici statali e di enti pubblici.

2. Lo Stato Richiesto potrà fornire atti o documenti in possesso di un ufficio statale o di un ente pubblico, ma non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. É discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

3. I documenti o gli atti forniti in conformità con il presente articolo ed in conformità con le modalità indicate nella richiesta ed autenticati dall'Autorità Centrale dello Stato Richiesto, non richiedono ulteriori certificazioni o autenticazioni per essere ammessi come mezzi di prova nello Stato Richiedente.

ARTICOLO 13
Produzione di documenti, atti e oggetti

1. Lo Stato Richiesto, se necessario, obbligherà una persona a produrre un documento, atto o oggetto negli stessi limiti che sarebbero previsti per istruttorie o procedimenti penali in quello Stato. Quando siano richieste perquisizioni o sequestri, la richiesta conterrà quelle informazioni che giustificherebbero tale azione nel corso di istruttorie o procedimenti penali in base alle leggi dello Stato Richiesto.

2. In relazione al I° comma del presente articolo, qualsiasi funzionario dello Stato Richiesto alla cui custodia siano affidati i documenti, gli atti e gli oggetti confiscati sarà tenuto a certificare all'Autorità Centrale di tale Stato l'identità dell'articolo confiscato, la continuità della relativa custodia e l'integrità delle sue condizioni. L'Autorità Centrale dello Stato Richiesto certificherà che le procedure specificate nella richiesta sono state eseguite nei limiti consentiti dalle leggi e dalla prassi di tale Stato. Il documento, atto o oggetto così certificato non dovrà essere sottoposto ad ulteriori formalità per essere ammesso quale mezzo di prova dallo Stato Richiedente.

ARTICOLO 14
Assunzione di testimonianza nello Stato Richiesto

1. Se necessario, il testimone da cui la prova é richiesta sarà obbligato a comparire ed a rendere testimonianza nella stessa misura prevista per le istruttorie ed i procedimenti penali nello Stato Richiesto.

2. A richiesta, lo Stato Richiesto indicherà la data ed il luogo della assunzione della testimonianza.

3. Lo Stato Richiesto consentirà la presenza di un imputato, del suo difensore e delle persone incaricate dell'applicazione delle leggi penali cui si riferisce la richiesta.

4. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre domande al testimone in conformità con le leggi dello Stato Richiesto.

5. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre ulteriori domande e di chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori.

6. I diritti del testimone previsti dalle leggi dello Stato Richiedente non possono essere invocati nell'esecuzione della richiesta, ma saranno fatti salvi nello Stato Richiedente.

ARTICOLO 15

Assunzione di testimonianza nello Stato Richiedente

1. Qualora in relazione ad una istruttoria o ad un procedimento penale nello Stato Richiedente sia richiesta a comparire come testimone una persona che si trovi sul suo territorio, lo Stato Richiesto ordinerà a tale persona di comparire e rendere testimonianza nello Stato Richiesto, secondo le modalità previste dal proprio ordinamento per rendere obbligatoria la comparizione e la testimonianza, se:

a. lo Stato Richiesto non ha un ragionevole motivo di respingere la richiesta;

b. la persona potrebbe essere obbligata a comparire e a rendere testimonianza nelle medesime circostanze nello Stato Richiesto; e

c. l'Autorità Centrale dello Stato Richiedente certifica che la testimonianza é rilevante e necessaria.

2. Una persona che non comparirà secondo quanto ingiuntogli, sarà passibile delle stesse sanzioni che lo Stato Richiesto commina ad un testimone per non essere comparso a testimoniare in simili circostanze. Tali sanzioni non comprendono l'accompagnamento coattivo della persona nello Stato Richiedente.

ARTICOLO 16
Trasferimento di detenuti da assumere come testimoni

1. Un detenuto, la cui testimonianza é necessaria nello Stato Richiedente in relazione a istruttorie o procedimenti penali, sarà trasferito in quello Stato in conformità con le condizioni di cui all' articolo 15 , paragrafo 1.

2. Un imputato, detenuto in uno Stato, che, ai fini di esercitare un diritto di intervento, chieda di essere presente ad un procedimento giudiziario nell'altro Stato, sarà trasferito in tale Stato, salvo che lo Stato in cui l'imputato é detenuto abbia un ragionevole motivo di rifiutare tale richiesta.

3. Ai fini del presente articolo:

a. lo Stato ricevente avrà la competenza e l'obbligo di detenere la persona trasferita salvo diversa autorizzazione dello Stato di provenienza;

b. lo Stato ricevente restituirà la persona trasferita alla custodia dello Stato di provenienza non appena le circostanze lo consentano o come altrimenti convenuto;

c. lo Stato ricevente non si rifiuterà di restituire una persona trasferita sulla base della sua nazionalità, né richiederà allo Stato di provenienza di iniziare le procedure per l'estradizione; e

d. al detenuto trasferito verrà computato il periodo di detenzione nello Stato ricevente ai fini della esecuzione della pena comminata nello Stato dal quale é Stato trasferito.

ARTICOLO 17
Immunità

1. Una persona che compare dinanzi ad un'autorità nello Stato Richiedente in base ad una richiesta:

a. non sarà sottoposta a giudizio, detenuta o soggetta ad alcuna altra restrizione della libertà personale in relazione a qualsiasi atto o condanna precedente alla sua partenza; e

b. non sarà soggetta a procedimento penale in base alla testimonianza in quanto essa sia resa per eseguire la richiesta e sia conforme alla verità.

2. Le immunità previste nel presente articolo vengono meno se, dieci giorni dopo che la persona comparsa in giudizio abbia ricevuto notifica che la sua presenza non sia più necessaria, la stessa persona, pur avendone la possibilità, non abbia lasciato lo Stato Richiedente o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.

ARTICOLO 18
Sequestro e confisca di beni

1. Le Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza nella misura permessa dai loro rispettivi ordinamenti, nel sequestro, immobilizzazione e confisca dei frutti e dei proventi dei reati.

2. La Parte Contraente che procederà alla confisca dei profitti e dei beni ai sensi del presente articolo ne disporrà secondo la propria legge nazionale e le procedure amministrative. Ciascuna Parte potrà trasferire tutti o parte di tali proventi o beni, o i proventi derivanti dalla vendita, all'altra Parte nella misura consentita dai rispettivi ordinamenti giuridici alle condizioni eventualmente stabilite.

ARTICOLO 18 bis
Identificazione di informazioni bancarie

1. a. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente, a norma del presente articolo, se alle banche ubicate nel suo territorio risulta che una determinata persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato è titolare di uno o più conti bancari. Lo Stato Richiesto comunica senza indugio allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

b. Gli accertamenti di cui alla lettera a) possono anche essere compiuti per raccogliere:

i. informazioni su persone fisiche o giuridiche condannate per un reato o altrimenti implicate in un reato;
ii. informazioni presso istituti finanziari diversi dalle banche; o
iii. transazioni finanziarie slegate da conti.

2. Oltre ai requisiti di cui all'art. 3 (1) del presente Trattato, la domanda di informazioni di cui al paragrafo 1 include:

a. informazioni sull'identità della persona fisica o giuridica utili per localizzare i conti o le transazioni;

b. informazioni sufficienti a permettere all'autorità competente dello Stato Richiesto di:

i. sospettare ragionevolmente che la persona fisica o giuridica in questione è implicata in un reato e che le banche o istituti finanziari diversi dalle banche nel territorio dello Stato Richiesto possono disporre delle informazioni richieste;
ii. giungere alla conclusione che le informazioni richieste riguardano un'indagine o un procedimento penale.

c. per quanto possibile, indicazioni sulla banca o sull'istituto finanziario non bancario eventualmente interessati e altre informazioni che possono contribuire a circoscrivere gli accertamenti.

3. Salvo successiva modifica mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, le richieste di assistenza, a norma del presente articolo, saranno trasmesse tramite:

a. Ministero della Giustizia Italiano

b. Per gli Stati Uniti d'America, in luogo del canale descritto all'articolo 2 (1) del presente Trattato l'attachè responsabile per l'Italia del:

i. U.S Dipartimento della Giustizia, Agenzia contro la Droga, per le rispettive competenze;

ii. U.S Dipartimento per la Sicurezza Interna, Ufficio dell'Immigrazione e delle Dogane, per le rispettive competenze;
iii. U.S Dipartimento della Giustizia, F.B.I., per le rispettive competenze.

4. Le Parti Contraenti forniranno assistenza ai sensi di questo articolo con riguardo ad attività di terrorismo punibili secondo le leggi di entrambi i Paesi. Le Parti Contraenti forniranno, altresì, assistenza ai sensi di questo articolo con riguardo ad attività di riciclaggio punibili secondo le leggi di entrambi i Paesi, ovvero laddove l'attività è punibile come riciclaggio secondo la legge degli Stati Uniti e come reato presupposto al riciclaggio secondo la legge italiana. Le Parti Contraenti forniranno assistenza con riguardo ad altre attività per le quali sia intervenuta debita notifica.

5. Lo Stato Richiesto risponderà a richieste per la produzione di dati inerenti conti o transazioni individuati in applicazione del presente articolo attenendosi alle disposizioni di questo Trattato.

ARTICOLO 18 ter
Squadre investigative comuni

1. Le squadre investigative comuni possono essere costituite ed operare nei rispettivi territori della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti, al fine di agevolare le indagini o azioni penali che coinvolgono gli Stati Uniti d'America e uno o più Stati membri dell'Unione Europea, ove ritenuto appropriato sia dalla Repubblica Italiana che dagli Stati Uniti.

2. Le procedure in base alle quali la squadra dovrà operare, quali composizione, durata, ubicazione, organizzazione, funzioni, scopo e condizioni per la partecipazione dei membri della squadra di uno Stato alle attività investigative svolte nel territorio di un altro Stato, saranno concordate tra le autorità competenti, responsabili delle indagini o dell'azione penale, così come determinate dai rispettivi Stati interessati.

3. Le autorità competenti, designate dai rispettivi Stati interessati, comunicano direttamente al fine di istituire e rendere operativa la squadra in questione, salvo che nel caso in cui si ritenga che l'eccezionale complessità, l'ampia portata o altre circostanze del caso richiedano un maggior coordinamento centrale in merito ad alcuni o a tutti gli aspetti; a tal fine gli Stati possono concordare altri idonei canali di comunicazione.

4. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessità che in uno degli Stati che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, uno dei membri della squadra di detto Stato può farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti senza che gli altri Stati debbano presentare una richiesta di assistenza giudiziaria. I parametri giuridici necessari per ottenere la misura in tale Stato sono quelli applicabili alle attività investigative condotte a livello nazionale.

ARTICOLO 18 quater
Collegamento in videoconferenza

1. L'impiego di tecnologie per il collegamento video tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America è consentito per l'assunzione della testimonianza in un procedimento, per il quale è disponibile l'assistenza giudiziaria, di un testimone o di un perito che si trovi nello Stato Richiesto. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, le modalità che regolano tali procedure sono quelle altrimenti indicate nel presente Trattato.

2. Lo Stato Richiedente e lo Stato Richiesto si possono consultare per favorire la soluzione delle eventuali questioni giuridiche, tecniche o logistiche, connesse con l'esecuzione della richiesta.

3. Fatta salva la competenza giurisdizionale ai sensi della legge dello Stato Richiedente, la falsa testimonianza intenzionale o altro comportamento scorretto del testimone o del perito nel corso del collegamento in videoconferenza è punibile nello Stato Richiesto nello stesso modo in cui sarebbe punito nell'ambito di un procedimento nazionale.

4. Il presente articolo lascia impregiudicato il ricorso agli altri mezzi disponibili per ottenere la testimonianza nello Stato Richiesto in virtù del Trattato o della legge applicabile.

5. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza per fini non menzionati al paragrafo 1, compreso ai fini dell'identificazione di petsone o cose o dell'assunzione di dichiarazioni nel corso dell'indagine.

ARTICOLO 19
Altri trattati e leggi interne

1. L'assistenza e le procedure previste dal presente Trattato non ostacolano o limitano altre forme di assistenza o procedura consentite in base ad altre convenzioni o intese internazionali o sulla base dello ordinamento interno delle Parti Contraenti.

2. Le disposizioni del presente Trattato fanno salve le attività della organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

ARTICOLO 20
Denuncia

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Trattato mediante notifica all'altra Parte Contraente e il Trattato cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

Strumento così come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo di Estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di Estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana firmato il 13 ottobre 1983

1. Così come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo di Estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003 (d'ora in avanti denominato "l'Accordo di Estradizione USA-UE"), i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana riconoscono che, conformemente alle disposizioni del presente Strumento, l'Accordo di Estradizione USA-UE si applica in relazione al Trattato bilaterale di Estradizione in vigore tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana firmato il 13 ottobre 1983 (d'ora in avanti denominato "Trattato di Estradizione del 1983") alle seguenti condizioni:

a) L'Articolo 5 dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo X (1) e (7) dell'Allegato al presente Strumento regolerà il metodo di trasmissione e i requisiti riguardanti la certificazione, l'autentica o la legalizzazione della richiesta di estradizione e dei documenti a sostegno;

b) L'Articolo 7 (1) dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo X (8) dell'Allegato al presente Strumento prevede un metodo alternativo di trasmissione della richiesta di estradizione e dei documenti a sostegno successivamente all'arresto provvisorio;

c) L'Articolo 8 (2) dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo XI (3) dell'Allegato al presente Strumento regolerà la via che dovrà essere utilizzata per la presentazione di informazioni supplementari;

d) L'Articolo 10 dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo XV dell'Allegato al presente Strumento regolerà la decisione relativa alle richieste di estradizione o di consegna presentate da diversi Stati nei confronti della stessa persona;

e) L'Articolo 13 dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo IX dell'Allegato al presente Strumento regolerà l'estradizione riguardo alla condotta punibile con la pena di morte nella Parte Richiedente;

f) L'Articolo 14 dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo XI bis dell'Allegato al presente Strumento regolerà le consultazioni nel caso in cui la Parte Richiedente contempli la presentazione di informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione.

2. L'Allegato riflette il testo integrato delle disposizioni del Trattato di Estradizione del 1983 e dell'Accordo di Estradizione USA-UE che sarà applicabile una volta che il presente Strumento entrerà in vigore.

3. Conformemente all'Articolo 16 dell'Accordo di Estradizione USA-UE, il presente Strumento si applica ai reati commessi prima e dopo della sua entrata in vigore.

4. Il presente Strumento non si applica alle richieste di estradizione formulate prima della sua entrata in vigore.

5. a) Il presente Strumento è soggetto al completamento da parte degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana delle loro rispettive procedure interne applicabili per l'entrata in vigore. Al riguardo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana si scambieranno gli strumenti indicando che tali misure sono state completate. Il presente Strumento entrerà in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo di Estradizione USA-UE.
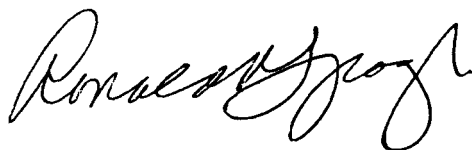
b) In caso di estinzione dell'Accordo di Estradizione USA-UE, il presente Strumento sarà estinto e si applicherà il Trattato di Estradizione del 1983. Tuttavia, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana possono concordare di continuare ad applicare alcune o tutte le disposizioni del presente Strumento.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Strumento.

FATTO a Roma, in duplice originale, questo terzo giorno di Maggio 2006 nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ARTICOLO I
Obbligo di estradare

Le Parti Contraenti concordano di consegnarsi reciprocamente, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, le persone che siano perseguite o che siano state condannate dalle autorità della Parte Richiedente per un reato che dà luogo all'estradizione.

ARTICOLO II
Reati che danno luogo all'estradizione

1. Un reato, comunque denominato, dà luogo ad estradizione solamente se è punibile secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti con una pena restrittiva della libertà per un periodo superiore ad un anno o con una pena più severa. Quando la richiesta di estradizione si riferisce ad una persona che sia già stata condannata, l'estradizione è concessa solamente se la pena ancora da scontare è di almeno sei mesi.

2. Un reato dà luogo alla estradizione anche se consiste nel tentativo di commettere o nel concorso nella commissione di un reato previsto al paragrafo 1 del presente Articolo. Ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, così come previsto dalle leggi italiane, e la "*conspiracy*" per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, così come previsto dalle leggi statunitensi, è altresì considerato reato che dà luogo all'estradizione.

3. Quando l'estradizione è stata concessa per un reato che da luogo all'estradizione, questa è altresì concessa per qualsiasi altro reato indicato nella richiesta anche se quest'ultimo reato è punibile con una pena restrittiva della libertà inferiore ad un anno, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti per l'estradizione.

4. Le disposizioni del presente Articolo si applicano indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un reato per il quale la legge federale degli Stati Uniti richieda la prova di un elemento, come il passaggio da uno Stato ad un altro, l'utilizzazione dei mezzi per il commercio interstatale, o gli effetti su tale commercio, dato che detto elemento è richiesto al solo fine di stabilire la giurisdizione delle corti federali degli Stati Uniti.

ARTICOLO III
Giurisdizione

Quando un reato è stato commesso al di fuori del territorio della Parte Richiedente, la Parte Richiesta ha il potere di concedere l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilità di tale reato o se la persona richiesta è un cittadino della Parte Richiedente.

ARTICOLO IV
Estradizione dei cittadini

La Parte Richiesta non può rifiutare l'estradizione di una persona solo perché questa persona è cittadina della Parte Richiesta.

ARTICOLO V
Reati politici e reati militari

1. L' estradizione non è concessa se il reato per il quale è richiesta è un reato politico, o se la persona richiesta dimostra che la domanda è stata presentata allo scopo di sottoporla a giudizio, o di punirla per un reato politico.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente Articolo, un reato per il quale entrambe le Parti Contraenti hanno l'obbligo di procedere penalmente o di concedere l'estradizione in virtù di un accordo internazionale multilaterale o un reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro delle rispettive famiglie o qualsiasi tentativo di commettere un tale reato, si considera avere prevalente carattere di reato comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi.

Nel determinare la gravità del reato o delle sue conseguenze, si terrà conto, in particolare, della circostanza che il reato abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica, abbia colpito persone estranee alle finalità politiche dell'autore del reato, o sia stato commesso con particolare efferatezza.

3. L' estradizione non è concessa per i reati previsti dalle leggi militari che non siano reati in base alla legge penale comune.

ARTICOLO VI
"Ne bis in idem"

L'estradizione non è concessa quando la persona richiesta è stata condannata, assolta o graziata, o ha scontato la pena inflittale dalla Parte Richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata.

ARTICOLO VII
Procedimenti in corso per gli stessi fatti

L'estradizione può essere rifiutata se la persona richiesta è sottoposta a procedimento dalla Parte Richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata.

ARTICOLO VIII
Prescrizione

L'estradizione non è concessa se, per il reato per il quale è richiesta, l'azione penale o la esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte Richiedente.

ARTICOLO IX
Pena capitale

Quando il reato per il quale si richiede l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte Richiedente ma non è punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte Richiesta, la Parte Richiesta può concedere l'estradizione a condizione che la pena di morte

non venga imposta alla persona richiesta, o nel caso in cui per motivi procedurali la Parte Richiedente non potesse ottemperare a tale condizione, a condizione che la pena di morte se imposta non venga eseguita. Se la Parte Richiedente accetta l'estradizione alle condizioni del presente Articolo, essa dovrà ottemperarvi. Se la Parte Richiedente non accetta tali condizioni, la richiesta di estradizione può essere respinta.

ARTICOLO X
Domanda di estradizione e documenti relativi

1. La richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi saranno trasmessi attraverso i canali diplomatici, tra i quali rientra la trasmissione prevista dal paragrafo 8 del presente Articolo.

2. Tutte le richieste di estradizione sono accompagnate da:

a) documenti, dichiarazioni o altre informazioni che specifichino l'identità della persona richiesta ed il luogo ove probabilmente essa si trova, con, se disponibile, la descrizione fisica, fotografie ed impronte digitali;

b) una breve esposizione dei fatti in questione, che includa il tempo ed il luogo del reato;

c) i testi di legge che descrivano gli elementi essenziali e la denominazione del reato per il quale l'estradizione è richiesta;

d) i testi di legge che stabiliscono la pena per il reato; e

e) i testi di legge che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena per il reato.

3. Le richieste di estradizione che riguardano persone che non siano state ancora riconosciute colpevoli devono essere accompagnate da:

a) una copia certificata conforme del mandato di arresto o di qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo;

b) una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che fornisca una base ragionevole per ritenere

che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione; nel caso di richieste da parte dell'Italia, tale relazione sarà redatta da un magistrato e, nel caso di richieste da parte degli Stati Uniti, dal "*prosecutor*" e comprenderà, in tale ipotesi, una copia dell'atto di accusa; e

c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta è quella cui si riferisce il mandato di arresto o l'ordine equivalente.

4. Una richiesta di estradizione che riguarda una persona che è stata condannata o riconosciuta colpevole, è accompagnata, in aggiunta a quanto previsto nel paragrafo 2 del presente Articolo, da:

a) una copia della sentenza di condanna o, se trattasi di persona che negli Stati Uniti è stata riconosciuta colpevole, ma cui non è stata ancora comminata la pena, una attestazione in tal senso di un funzionario giudiziario;

b) se la pena è stata comminata, una copia della sentenza e una attestazione sulla durata della pena ancora da espiare; e

c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta è la persona riconosciuta colpevole.

5. Se la persona richiesta è stata condannata "*in absentia*" o in contumacia, tutte le questioni connesse a tale aspetto della domanda sono decise dall'autorità esecutiva degli Stati Uniti o dalle competenti autorità italiane. In tali casi, la Parte Richiedente deve produrre i documenti indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente Articolo e una dichiarazione riguardante le eventuali procedure cui potrebbe far ricorso la persona richiesta se fosse estradata.

6. I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione devono essere forniti dalla Parte Richiedente in italiano e in inglese.

7. I documenti che recano la certificazione o il sigillo del Ministero della Giustizia oppure del Ministero o Dipartimento competente per gli affari esteri della Parte Richiedente, sono ammissibili nel procedimento di estradizione nella Parte Richiesta senza ulteriori formalità di certificazione, autenticazione o altra forma di legalizzazione. "Ministero della Giustizia" è per gli Stati Uniti il

Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti e per l'Italia il Ministero della Giustizia italiano.

8. Se la Parte Richiesta tiene in stato di arresto provvisorio la persona di cui si chiede l'estradizione, la Parte Richiedente può adempiere all'obbligo di trasmettere la richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi per i canali diplomatici, ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, presentando la richiesta e i documenti all'Ambasciata della Parte Richiesta situata nel territorio della Parte Richiedente. In tal caso, la data di ricezione della richiesta da parte dell'Ambasciata è considerata la data di ricezione da parte della Parte Richiesta ai fini della decorrenza del termine che, ai sensi dell'art. 12 del presente Trattato, deve essere rispettato per consentire la detenzione continuativa della persona.

ARTICOLO XI
Documentazione aggiuntiva

1. Se la Parte Richiesta considera che la documentazione fornita a sostegno di una richiesta di estradizione è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente trattato, tale parte richiederà la presentazione della necessaria documentazione aggiuntiva. La Parte Richiesta fisserà un limite di tempo ragionevole per la presentazione di tale documentazione e concederà una ragionevole proroga qualora la Parte Richiedente ne faccia domanda illustrando le ragioni che richiedano tale proroga.

2. Se la persona ricercata è in stato di detenzione e la documentazione aggiuntiva presentata è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente trattato, o se tale documentazione non è ricevuta entro il periodo fissato dalla Parte Richiesta, la persona può essere messa in libertà. Tale scarcerazione non pregiudicherà un nuovo arresto e l'estradizione della persona ricercata se una nuova domanda e la documentazione aggiuntiva sono inviate in una data successiva.

3. Detta documentazione aggiuntiva può essere chiesta e fornita direttamente tra il Ministero della Giustizia italiano ed il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti.

ARTICOLO XI bis
Informazioni sensibili contenute nella richiesta

La Parte Richiedente che ipotizza la comunicazione d'informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione può consultarsi con la Parte Richiesta per stabilire in che misura la Parte Richiesta possa proteggere dette informazioni. Se la Parte Richiesta è impossibilitata a proteggere le informazioni nel modo voluto dalla Parte Richiedente, questo decide se comunicare comunque le informazioni.

ARTICOLO XII
Arresto provvisorio

1. In caso di urgenza, ciascuna Parte Contraente può richiedere l'arresto provvisorio di una persona imputata o riconosciuta colpevole di un reato che dà luogo ad estradizione. La domanda di arresto provvisorio deve essere inoltrata per via diplomatica, o direttamente tra il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti e il Ministero della Giustizia italiano, nel qual caso potranno essere utilizzati i canali di comunicazione dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

2. La domanda deve contenere: la descrizione della persona richiesta, ivi compresa, se possibile, la sua nazionalità; il luogo dove probabilmente si trova; un breve resoconto dei fatti, ivi compresi, se possibile, il tempo ed il luogo del commesso reato e le prove disponibili; un attestato dell'esistenza di un mandato di arresto, con la data in cui è stato emesso e il nome dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso; l'indicazione dei titoli dei reati, la citazione degli articoli di legge violati e della pena massima che può essere inflitta con la sentenza, oppure una attestazione dell'esistenza di una sentenza di condanna contro tale persona con l'indicazione della data della pronuncia, dell'autorità giudiziaria che la ha pronunciata e della pena eventualmente inflitta; e una dichiarazione attestante che una formale domanda di estradizione di detta persona farà seguito.

3. Una volta ricevuta la domanda, la Parte Richiesta effettuerà i passi necessari per assicurare l'arresto della persona richiesta. La Parte Richiedente verrà prontamente informata del risultato della sua domanda.

4. L'arresto provvisorio avrà termine se entro un periodo di 45 giorni dall'arresto della persona richiesta, l'autorità esecutiva della Parte Richiesta non avrà ricevuto la formale domanda di estradizione e la documentazione relativa prevista dall'Articolo X.

5. La cessazione dell'arresto provvisorio prevista in base al paragrafo 4 del presente Articolo non pregiudicherà un nuovo arresto e l'estradizione della persona richiesta se la domanda di estradizione e la documentazione relativa verranno consegnate in una data successiva.

ARTICOLO XIII
Decisione e consegna

1. La Parte Richiesta comunicherà senza indugio alla Parte Richiedente per via diplomatica la propria decisione sulla domanda di estradizione.

2. La Parte Richiesta fornirà i motivi di ogni rigetto, parziale o totale, della domanda di estradizione e una copia della decisione della autorità giudiziaria, se esiste.

3. Quando la domanda di estradizione è accolta, le competenti autorità delle Parti Contraenti si accorderanno sulla data ed il luogo della consegna della persona richiesta. Se tuttavia tale persona non è estradata dal territorio della Parte Richiesta entro il termine concordato, essa può essere messa in libertà, salvo che una nuova data per la consegna sia stata concordata.

ARTICOLO XIV
Rinvio della consegna e consegna temporanea

Dopo aver deciso sulla richiesta di estradizione nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale o che stia scontando una pena nel territorio della Parte Richiesta per un reato diverso, la Parte Richiesta ha il potere di:

a) rinviare la consegna della persona richiesta fino alla conclusione del procedimento penale o fino a che essa non abbia

scontato interamente la pena che gli sia inflitta o gli sia stata inflitta; oppure

b) consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente esclusivamente ai fini del procedimento penale. La persona che è stata consegnata temporaneamente dovrà essere tenuta sotto custodia mentre si trova nel territorio della Parte Richiedente ed essere riconsegnata alla Parte Richiesta al termine del procedimento penale contro di essa, conformemente alle condizioni che verranno fissate di comune accordo fra le Parti Contraenti.

ARTICOLO XV
Richieste di estradizione o di consegna presentate da più Stati

1. Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o più altri Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, sia essa per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorità esecutiva della Parte Richiesta decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.

2. Se l'Italia riceve una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti d'America ed una richiesta di consegna in base ad un mandato di arresto europeo relative alla stessa persona per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorità esecutiva decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.

3. Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Parte Richiesta valuta tutti i fattori pertinenti, compresi ma non limitati ai seguenti:
a) se la richiesta è stata presentata in applicazione di un trattato;
b) il luogo in cui è stato commesso ciascuno dei reati;
c) gli interessi rispettivi degli Stati richiedenti;
d) la gravità dei reati;
e) la cittadinanza della vittima;
f) la possibilità di eventuale estradizione successiva tra gli Stati richiedenti, e
g) l'ordine cronologico di ricezione delle richieste trasmesse dagli Stati richiedenti.

ARTICOLO XVI
Principio di specialità e ri-estradizione

1. Una persona estradata in base al presente trattato non può essere detenuta, giudicata, o punita, nella Parte Richiedente salvo che per:

a) il reato per il quale l'estradizione è stata concessa, o quando gli stessi fatti per i quali l'estradizione è stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo ad estradizione;

b) un reato commesso dopo la consegna della persona; oppure

c) un reato per il quale l'autorità esecutiva degli Stati Uniti o le competenti autorità italiane consentano che la persona sia tenuta in stato di detenzione, sottoposta a giudizio, o punita. Ai fini dell'applicazione del presente sottoparagrafo, la Parte Richiesta può domandare la presentazione dei documenti previsti nell'Articolo X.

2. Una persona estradata in base al presente trattato non può essere estradata in un terzo Stato senza il consenso della Parte che la ha consegnata.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non impediranno la detenzione, la sottoposizione a giudizio o la punizione di una persona estradata in conformità con le leggi della Parte Richiedente, né l'estradizione di tale persona verso un terzo Stato, se:

a) tale persona, avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo l'estradizione, vi ritorni volontariamente, oppure;
b) tale persona non lascia il territorio della Parte Richiedente entro 30 giorni dal giorno in cui è libera di partire.

ARTICOLO XVII
Estradizione semplificata

Se la persona richiesta, dopo essere stata resa edotta da un giudice o da un magistrato competente del suo diritto ad un procedimento formale ed alla protezione concessale ai sensi del presente trattato, acconsente, irrevocabilmente e per iscritto, di essere consegnata alla Parte Richiedente, la Parte Richiesta può consegnare tale persona senza procedimento formale.

ARTICOLO XVIII
Consegna di beni, strumenti, oggetti e documenti

1. Tutti i beni, strumenti, oggetti di valore, documenti e altre prove riguardanti il reato possono essere sequestrati e consegnati alla Parte Richiedente. Tali beni possono essere consegnati anche nel caso in cui l'estradizione non possa essere effettuata. I diritti di terzi su tali beni sono debitamente fatti salvi.

2. La Parte Richiesta può condizionare la consegna dei predetti beni ad una soddisfacente garanzia della Parte Richiedente che gli stessi beni verranno restituiti alla Parte Richiesta non appena possibile e può differirne la consegna se è necessario per ragioni di prova nella Parte Richiesta.

ARTICOLO XIX
Transito

1. Le Parti Contraenti possono autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra da un terzo Stato. La Parte Contraente che richiede il transito inoltrerà allo Stato di transito, per via diplomatica, una domanda in tal senso contenente la descrizione della persona e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso.

2. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dell'altra Parte Contraente. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detta Parte Contraente, quest'ultima tratterrà la persona da

far transitare per almeno 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 1 del presente Articolo.

ARTICOLO XX
Assistenza e rappresentanza

1. Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti consiglia, assiste e rappresenta la Repubblica Italiana in qualsiasi procedimento avente luogo negli Stati Uniti e derivante da una richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica Italiana.

2. Il Ministero della Giustizia italiano, con tutti i mezzi previsti dal proprio ordinamento, consiglia, assiste gli Stati Uniti d'America e provvede per la loro rappresentanza in qualsiasi procedimento avente luogo in Italia e derivante da una richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO XXI
Spese

1. La Parte Richiedente pagherà le spese riguardanti la traduzione di documenti ed il trasporto della persona richiesta dalla città dov'essa è trattenuta alla Parte Richiedente. La Parte Richiesta pagherà qualsiasi altra spesa riguardante l'arresto provvisorio, la richiesta di estradizione e i relativi procedimenti. Qualsiasi spesa riguardante il transito previsto dall'Articolo XIX sarà a carico della Parte Richiedente.

2. La Parte Richiesta non presenterà alcuna domanda di rimborso alla Parte Richiedente per quanto riguarda l'arresto, la detenzione o la consegna delle persone richieste in applicazione del presente trattato.

ARTICOLO XXII
Denuncia

Ambedue le Parti Contraenti potranno denunciare il presente trattato in qualsiasi momento dandone notifica scritta all'altra Parte Contraente. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2014):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 12 dicembre 2008.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente, il 19 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I, II, IV, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 5 e 19 febbraio 2009.

Esaminato in aula il 23 febbraio 2009 ed approvato il 24 febbraio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1408):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 febbraio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 e 12 marzo 2009.

Esaminato in aula e approvato il 12 marzo 2009.

09G0034

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Acerra e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Acerra (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Viste le dimissioni rassegnate da ventuno consiglieri, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettere *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acerra (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Luisa Antonietta Latella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Acerra (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventuno componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 febbraio 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12618/Area II/EE.LL. del 27 febbraio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acerra (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Luisa Antonietta Latella.

Roma, 12 marzo 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A03259

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2009.

Assoggettamento al controllo della Corte dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria»;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 19 aprile 1962, in particolare per ciò che attiene l'esercizio del controllo sulla gestione finanziaria esercitato dalla Corte dei conti, previsto dall'art. 100, comma 2, della Costituzione, nei confronti degli enti al cui patrimonio lo Stato contribuisce con apporti di capitale;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993, che, in particolare, sottolinea come l'art. 100, comma 2, della Costituzione, pur rinviando alla legge ordinaria la determinazione dei casi e delle forme del controllo, riferisca il controllo stesso a tutti gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, senza porre distinzione alcuna tra enti pubblici e enti privati;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto, in particolare, l'art. 28 del richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, con il quale, tra l'altro, è stato istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Vista la determinazione della Corte dei conti in Sezione per l'esercizio del controllo sugli enti n. 97/2008 in data 5 dicembre 2008, con la quale è stata sottolineata la necessità dell'assoggettamento al controllo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), operante, in luogo dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerata la sussistenza delle condizioni per l'assoggettamento dell'ISPRA al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958 e la conseguente necessità di adottare il provvedimento di sottoposizione al controllo, previsto dall'art. 3 della legge n. 259 del 1958, nella forma di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 29 settembre 2008 e il nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze in data 16 gennaio 2009;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Roma, 5 febbraio 2009

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
il Sottosegretario di Stato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.2, foglio n. 11

09A03017

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 gennaio 2009.

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 77 del citato Testo unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 29 dicembre 2005 dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2004, è stato aggiornato in euro 9.723,84 l'importo originario fissato dall'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002;

Ritenuto di dover adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al biennio 1° luglio 2006-30 giugno 2008, il predetto limite di reddito fissato in euro 9.723,84;

Rilevato che nel periodo relativo ai bienni considerati, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 9,3%;

Decreta:

L'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, così come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, è aggiornato in euro 10.628,16.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
ORMANNI

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 195

09A03182

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 marzo 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 276 giorni, relativo all'emissione del 27 febbraio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 13183 del 19 febbraio 2009, che ha disposto per il 27 febbraio 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 276 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 13183 del 19 febbraio 2009 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 27 febbraio 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 27 febbraio 2009 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 276 giorni è risultato pari a 99,039.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 276 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,222 ed a 98,298.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A03323

DECRETO 3 marzo 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni, relativo all'emissione del 27 febbraio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 13184 del 19 febbraio 2009, che ha disposto per il 27 febbraio 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 13184 del 19 febbraio 2009 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 27 febbraio 2009;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 27 febbraio 2009 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 185 giorni è risultato pari a 99,369.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 185 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,493 ed a 98,867.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A03324

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 dicembre 2008.

Ammissione alle agevolazioni di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 17 dicembre 2002, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Veneto per la realizzazione nell'area regionale di un Distretto Tecnologico nel settore delle Nanotecnologie;

Visto l'Accordo di Programmazione Negoziata siglato in data 17 marzo 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Veneto, finalizzato alla creazione in Veneto di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto le nanotecnologie, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005, Reg. n. 2, foglio 138;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto Accordo che prevede l'impegno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Veneto;

Visti, altresì, i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto Accordo che, per le modalità di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto, inoltre, l'art. 5 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari nel triennio a 26 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro per il primo anno;

Vistoil decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella *G.U.* n. 182 del 6 agosto 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto» (di seguito «bando»);

Viste le complessive risorse, indicate all'art. 4 del bando, destinate al finanziamento dei progetti predetti pari a 11 milioni di euro e ricomprese nelle disponibilità di cui al decreto n.1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione del Fondo FAR per l'anno 2004 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Viste ledomande pervenute a fronte del bando entro la scadenza prevista del 21 ottobre 2005;

Visti gli esiti della preselezione di cui all'art. 5 del bando a seguito dei quali i progetti preselezionati DM28003, DM27911, DM27960, DM27982 e DM27995 sono stati avviati alle attività istruttorie previste ai sensi dell'art. 5 del D.M. 593/2000;

Acquisita, da parte del proponente, la formale rinuncia al finanziamento richiesto per il sopra citato progetto DM28003;

Visto il decreto direttoriale n. 1146/Ric. dell'11 settembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007, Reg. n. 7 foglio 152 pubblicato nella *G.U.* n. 36 del 12 febbraio 2008 di ammissione alle agevolazioni dei progetti DM27982 e DM27995;

Visto il decreto direttoriale n. 91/Ric. del 1° febbraio 2008, registrato alla Corte dei conti in data 16 aprile 2008 Reg. 1 foglio 389 pubblicato nella *G.U.* n. 130 del 5 giugno 2008, di ammissione alle agevolazioni del progetto DM27960;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato relativamente al progetto DM27911 che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato ai fini della valutazione complessiva finale;

Acquisito il parere conclusivo del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto DM27911 espresso nella seduta del 29 ottobre 2008 e riportato nel relativo verbale;

Considerato che a seguito dell'emanazione dei sopracitati decreti nn. 1146/Ric. e 91/Ric. il totale delle risorse impegnate risulta pari a Euro 6.605.444,00 a fronte delle citate complessive risorse disponibili da Bando pari a 11 milioni di euro;

Tenuto conto, pertanto, che risultano utilizzabili risorse pari a Euro 4.394.556,00;

Considerato che per il progetto ammissibile al finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenutala necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sotto elencato progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella *G.U.* n. 182 del 6 agosto 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto», è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante:

DM27911 – Tema 4 Ricerca «Applicazioni di film sottili e nanostrutturati su matrice metallica nell'industria orafa e in altri comparti manifatturieri».

Formazione «Formazione di ricercatori industriali specializzati nelle nanotecnologie, particolarmente competenti nei trattamenti superficiali su matrice metallica per i settori orafo, della galvanica e della meccanica».

Beneficiari:

G.M.P. DI MOCELLIN MARIA PIA S.N.C.- CASSOLA (VI);

SILMAR S.P.A.- ROMANO D'EZZELINO (VI);

WALMEC S.P.A. - MILANO (MI).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in Euro 2.304.444,00 di cui Euro 870.186,00 nella forma di contributo nella spesa e Euro 1.434.258,00 nella forma di credito agevolato.

2. Le predette risorse graveranno sulle apposite disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca relative all'anno 2004, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 75

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

Generalità del Progetto

• Domanda: DM27911 del 21/10/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo:
Applicazioni di film sottili e nanostrutturati su matrice metallica nell'industria orafa e in altri comparti manifatturieri.

Inizio Attività: 01/02/2008

Durata mesi: 35

• Progetto di Formazione

Titolo:
Formazione di ricercatori industriali specializzati nelle nanotecnologie, particolar¬mente competenti nei trattamenti superficiali su matrice metallica per i settori orafo, della galvanica e della meccanica.

Inizio Attività: 01/07/2009

Durata mesi: 16

• Beneficiari

G.M.P. DI MOCELLIN MARIA PIA S.N.C.
CASSOLA - (VI)

SILMAR S.P.A.
ROMANO D'EZZELINO - (VI)

WALMEC S.P.A.
MILANO - (MI)

• Costo Totale	€ 2.570.140,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.294.880,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.004.760,00
- di cui attività di Formazione	€ 270.500,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	249.600	259.200	-	508.800
Spese generali	-	-	-	149.760	155.520	-	305.280
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	114.920	-	156.520	74.360	-	345.800
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	120.000	15.000	-	135.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	114.920	-	675.880	504.080	-	1.294.880
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	114.920	-	675.880	504.080	-	1.294.880

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	157.500	171.500	-	329.000
Spese generali	-	-	-	94.500	102.900	-	197.400
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	90.480	-	125.320	27.560	-	243.360
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	150.000	85.000	-	235.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	90.480	-	527.320	386.960	-	1.004.760
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	90.480	-	527.320	386.960	-	1.004.760

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	25.000	-	-	25.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	143.500	-	-	-	-	143.500
Subtotale	-	143.500	-	25.000	-	-	168.500
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	55.640	46.360	-	102.000
Totale	-	143.500	-	80.640	46.360	-	270.500

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	40.222,00	202.764,00	151.224,00	-	394.210,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	68.952,00	439.322,00	327.652,00	-	835.926,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	22.620,00	105.464,00	77.392,00	-	205.476,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	49.764,00	316.392,00	232.176,00	-	598.332,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	143.500,00	80.640,00	46.360,00	-	270.500,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	599.686,00	270.500,00	870.186,00
Credito Agevolato fino a €	1.434.258,00	-	1.434.258,00
TOTALE	2.033.944,00	270.500,00	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

G.M.P. DI MOCELLIN MARIA PIA S.N.C.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	33.600	-	33.600
Spese generali	-	-	-	-	20.160	-	20.160
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	6.240	-	-	6.760	-	13.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	6.240	-	-	65.520	-	71.760
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	6.240	-	-	65.520	-	71.760

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	24.500	-	24.500
Spese generali	-	-	-	-	14.700	-	14.700
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	5.720	-	-	6.240	-	11.960
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	5.720	-	-	60.440	-	66.160
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	5.720	-	-	60.440	-	66.160

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	-	-	-
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	9.560	-	-	-	-	9.560
Subtotale	-	9.560	-	-	-	-	9.560
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	5.780	-	5.780
Totale	-	9.560	-	-	5.780	-	15.340

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

G.M.P. DI MOCELLIN MARIA PIA S.N.C.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

G.M.P. DI MOCELLIN MARIA PIA S.N.C.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	2.184,00	-	19.656,00	-	21.840,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	3.744,00	-	42.588,00	-	46.332,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	1.430,00	-	12.088,00	-	13.518,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	3.146,00	-	36.264,00	-	39.410,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	9.560	-	5.780	-	15.340
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	35.358,00	15.340,00	50.698,00
Credito Agevolato fino a €	85.742,00	-	85.742,00
TOTALE	121.100,00	15.340,00	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

SILMAR S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	249.600	-	-	249.600
Spese generali	-	-	-	149.760	-	-	149.760
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	62.400	-	114.400	-	-	176.800
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	120.000	-	-	120.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	62.400	-	633.760	-	-	696.160
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	62.400	-	633.760	-	-	696.160

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	157.500	-	-	157.500
Spese generali	-	-	-	94.500	-	-	94.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	55.120	-	87.880	-	-	143.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	150.000	-	-	150.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	55.120	-	489.880	-	-	545.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	55.120	-	489.880	-	-	545.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	25.000	-	-	25.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	66.910	-	-	-	-	66.910
Subtotale	-	66.910	-	25.000	-	-	91.910
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	55.640	-	-	55.640
Totale	-	66.910	-	80.640	-	-	147.550

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

SILMAR S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

SILMAR S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	21.840,00	190.128,00	-	-	211.968,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	37.440,00	411.944,00	-	-	449.384,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	13.780,00	97.976,00	-	-	111.756,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	30.316,00	293.928,00	-	-	324.244,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	66.910	80.640	-	-	147.550
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	323.724,00	147.550,00	471.274,00
Credito Agevolato fino a €	773.628,00	-	773.628,00
TOTALE	1.097.352,00	147.550,00	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

WALMEC S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	225.600	-	225.600
Spese generali	-	-	-	-	135.360	-	135.360
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	46.280	-	42.120	67.600	-	156.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	46.280	-	42.120	438.560	-	526.960
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	46.280	-	42.120	438.560	-	526.960

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	147.000	-	147.000
Spese generali	-	-	-	-	88.200	-	88.200
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	29.640	-	37.440	21.320	-	88.400
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	70.000	-	70.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	29.640	-	37.440	326.520	-	393.600
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	29.640	-	37.440	326.520	-	393.600

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	-	-	-
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	67.030	-	-	-	-	67.030
Subtotale	-	67.030	-	-	-	-	67.030
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	40.580	-	40.580
Totale	-	67.030	-	-	40.580	-	107.610

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

WALMEC S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

WALMEC S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	16.198,00	12.636,00	131.568,00	-	160.402,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	27.768,00	27.378,00	285.064,00	-	340.210,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	7.410,00	7.488,00	65.304,00	-	80.202,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	16.302,00	22.464,00	195.912,00	-	234.678,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	67.030	-	40.580	-	107.610
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	240.604,00	107.610,00	348.214,00
Credito Agevolato fino a €	574.888,00	-	574.888,00
TOTALE	815.492,00	107.610,00	

09A02752

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 18, 19 e 20 marzo 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,3130
Yen	128,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,988
Corona danese	7,4508
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,93910
Fiorino ungherese	301,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7075
Zloty polacco	4,5427
Nuovo leu romeno	4,2965
Corona svedese	10,9630
Franco svizzero	1,5332
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8090
Kuna croata	7,4395
Rublo russo	45,1795
Lira turca	2,2459
Dollaro australiano	1,9840
Real brasiliano	2,9982
Dollaro canadese	1,6563
Yuan cinese	8,9740
Dollaro di Hong Kong	10,1787
Rupia indonesiana	15677,22
Rupia indiana	67,3440
Won sudcoreano	1859,60
Peso messicano	18,5133
Ringgit malese	4,8351
Dollaro neozelandese	2,4753
Peso filippino	63,480
Dollaro di Singapore	2,0004
Baht tailandese	47,025
Rand sudafricano	12,9205

Valuta	
Dollaro USA	1,3671
Yen	129,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,779
Corona danese	7,4514
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,94050
Fiorino ungherese	298,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Zloty polacco	4,5410
Nuovo leu romeno	4,3003
Corona svedese	10,8663
Franco svizzero	1,5385
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6450
Kuna croata	7,4555
Rublo russo	45,6515
Lira turca	2,3047
Dollaro australiano	1,9771
Real brasiliano	3,0624
Dollaro canadese	1,6732
Yuan cinese	9,3352
Dollaro di Hong Kong	10,5972
Rupia indonesiana	16357,35
Rupia indiana	68,7790
Won sudcoreano	1897,94
Peso messicano	18,8722
Ringgit malese	4,9933
Dollaro neozelandese	2,4601
Peso filippino	65,830
Dollaro di Singapore	2,0589
Baht tailandese	48,430
Rand sudafricano	13,0797

Valuta	
Dollaro USA	1,3549
Yen	129,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,628
Corona danese	7,4515
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,93950
Fiorino ungherese	298,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083
Zloty polacco	4,5662
Nuovo leu romeno	4,2972
Corona svedese	11,0560
Franco svizzero	1,5291
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6500
Kuna croata	7,4511
Rublo russo	45,4920
Lira turca	2,2872
Dollaro australiano	1,9685
Real brasiliano	3,0519
Dollaro canadese	1,6770
Yuan cinese	9,2509
Dollaro di Hong Kong	10,5008
Rupia indonesiana	15974,27
Rupia indiana	68,5170
Won sudcoreano	1901,81
Peso messicano	19,1995
Ringgit malese	4,9352
Dollaro neozelandese	2,4240
Peso filippino	65,360
Dollaro di Singapore	2,0535
Baht tailandese	47,848
Rand sudafricano	13,0680

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A03103

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo CTE Certificazioni S.r.l., in Rubano

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 3 marzo 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata l'istanza acquisita in atti il 15 gennaio 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

CTE Certificazioni S.r.l. con sede legale in via A. Rossi, 35 - 35030 Rubano (PD).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B*);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G*);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A02821

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Acquisizione dei dati necessari all'istruttoria per l'erogazione delle risorse finanziarie, previste dall'articolo 23 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale, relativo al settore del trasporto pubblico locale. Chiusura esercizio 2007.

A seguito delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2008 art. 1, comma 295, a partire dall'anno 2008 il contributo di cui alla legge n. 47/04, art. 23, limitatamente alle regioni a statuto ordinario, viene erogato dalle rispettive amministrazioni regionali alle quali è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. Al fine di procedere al saldo di quanto già versato a titolo di proiezione 2007 dallo scrivente Ministero, così come da comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2007, si invitano le imprese interessate a trasmettere il prospetto quale rendiconto delle somme corrisposte ai dipendenti addetti al settore del T.P.L. per l'anno 2007 accompagnato dalla relativa autocertificazione, così come indicato nei modelli riprodotti sul sito internet: www.trasporti.gov.it - home page «bandi e concorsi».

Detta richiesta ai fini dell'erogazione in oggetto dovrà pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, al seguente indirizzo: Ministero delle Infrastrutture - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale - Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale - Div. 2 - Via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma.

Entro il predetto termine, pena decadenza dal diritto di percepire il contributo in questione, si invitano tutte le aziende operanti nel settore del T.P.L., che non vi hanno già provveduto, ad inoltrare idonea documentazione per l'esercizio 2007, così come previsto dal comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2007.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

09A03016

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento UPC/II/169 del 16 aprile 2008 relativo al medicinale «Paclitaxel Teva»

Nell'estratto sopra indicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 13 maggio 2008, dove è scritto: «Aggiornamento del Drug Master File da parte del produttore di Paclitaxel approvato INDENA versione AP/03/2005-10-31», leggasi: «Aggiornamento del Drug Master File da parte del produttore di Paclitaxel approvato INDENA versione AP/04/2006-02-22».

09A02981

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 25 febbraio 2009 dell'Autorità per la vigilanza sui controlli pubblici di lavori servizi e forniture, recante: «Affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152. (Determinazione n. 2).». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 64 del 18 marzo 2009).

L'Autorità emanante della determinazione citata in epigrafe, riportata sia nel sommario che alla pag. 145, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come «Autorità per la vigilanza sui *contratti* pubblici di lavori servizi e forniture», anziché «Autorità per la vigilanza sui *controlli* pubblici di lavori servizi e forniture».

09A03317

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-072) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00